

DCO 359/2021/R/EFR

Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2020

Osservazioni Anigas

Milano, 20 settembre 2021

Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione DCO 359/2021/R/EFR (di seguito anche DCO) con cui l'Autorità esprime i propri orientamenti in merito alla definizione, in via eccezionale per il solo anno d'obbligo 2020, di un corrispettivo ulteriore rispetto al contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica.

Osservazioni generali

In termini generali Anigas intende sottolineare gli aspetti caratterizzanti l'anno d'obbligo 2020, anche alla luce del succedersi dei vari interventi normativi.

Il Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020) ha fissato una proroga del termine dell'anno d'obbligo 2019 al 30 novembre 2020 e ha pertanto determinato una significativa contrazione della durata del successivo anno d'obbligo 2020 a soli 6 mesi (da dicembre 2020 a maggio 2021), con ciò rendendo incoerenti le finestre temporali di riferimento per domanda e offerta: difatti, i volumi di riferimento della prima sono rimasti fissi sull'annualità, mentre la disponibilità di titoli sul mercato è stata relativa a soli 6 mesi.

L'entrata in vigore poi del nuovo DM 21 maggio 2021, intervenuta in data 1° giugno 2021 quindi con straordinario ritardo rispetto alle esigenze del settore, a distanza di 6 mesi da quando gli operatori si attendevano la pubblicazione, ha creato sotto alcuni aspetti criticità ulteriori. Il nuovo Decreto ministeriale TEE evidenzia, tra le altre misure, anche la riduzione dell'obbligo quantitativo per il 2020 nonché la proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2020, in coincidenza del termine originariamente fissato, circostanza che ha risolto il problema dell'adempimento dell'anno d'obbligo 2020, ma non il problema del reintegro degli extra-costi sostenuti dal distributore. Infatti, gli operatori, tenuti a precisi obiettivi di acquisto dei TEE, negli ultimi mesi non hanno potuto operare che in conformità alla normativa previgente, circostanza che, in un mercato "corto", ha reso conseguentemente instabile il mercato dei titoli. I distributori, negli ultimi mesi, per rispettare obiettivi definiti dalla normativa previgente sono stati obbligati ad acquisire certificati bianchi anche a prezzi che sono stati condizionati dall'instabilità del Mercato organizzato dei TEE. Si è giunti così a registrare prezzi medi ponderati per singola sessione fino a 299€/TEE e, sebbene tali prezzi con la divulgazione della bozza di DM si siano

attestati successivamente a circa 270€/TEE, risultano comunque ben superiori al cap fissato per il contributo tariffario unitario (250 €/TEE).

Oltre ai sopra menzionati costi, legati all'acquisto dei titoli sul mercato, i soggetti obbligati sono stati costretti a sopportare costi significativi anche per l'acquisto dei titoli "virtuali", in relazione ai quali il recente decreto ha confermato un costo unitario compreso fra 10 e 15 Euro (è pure vero che questi costi potranno essere recuperati in caso ci siano le condizioni per un riscatto, ma non vi è certezza su quando ciò potrà avvenire, cosicché i Distributori sono oggi chiamati a sostenere tali costi per l'intero periodo senza la previsione di un connesso reintegro dei costi).

Pertanto, alla luce di quanto espresso sopra, si condivide il fatto che ai distributori venga riconosciuto un contributo eccezionale su tutti i TEE acquistati ed annullati relativi al soddisfacimento dell'obbligo 2020, ivi inclusi quelli relativi all'intero obbligo 2020, quelli relativi agli obblighi pregressi 2018 e 2019 ed eventuali quote riscattate ai sensi del DM 10 Maggio 2018.

In merito all'obbligo 2020 Anigas ritiene che il contributo eccezionale dovrebbe essere riconosciuto non solo ai certificati acquisiti nel periodo Dicembre 2020 - Luglio 2021, ma anche agli obblighi 2020 annullati nella sessione di anticipo di novembre 2020, in quanto tale sessione risulta essere del tutto facoltativa e non vincolante ai fini della compliance e sulla quale, comunque, spetterebbe il CT definitivo 2020. Pertanto il non riconoscere il contributo straordinario su tali quote finirebbe con il penalizzare gli operatori virtuosi che hanno cercato, sin da subito, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, di attuare una politica di approvvigionamento ben definita e strutturata nel tempo per non gravare sulle dinamiche di prezzo. Inoltre, nell'ottica di esprimere posizioni propositive si ritiene opportuno richiamare la necessità della definizione di un meccanismo di reintegro del costo sostenuto per l'acquisto dei titoli fittizi (così come richiamato dalla stessa Autorità nella Deliberazione 270/2020/R/EFR), ove non riscattabili in economicità nei termini stabiliti dalla normativa. A regolazione attuale, infatti, l'acquisto di titoli fittizi costringe il distributore a iscrivere a bilancio un costo senza un analogo ricavo, la cui iscrizione può avvenire solo sulla base della definizione di una regola certa di riconoscimento.

Quale corollario di quanto sopra esposto Anigas, sempre in termini preliminari, ribadisce ancora una volta come il distributore, nell'ambito del meccanismo dei

certificati bianchi, non dovrebbe trovarsi nella condizione di sopportare alcun tipo di perdita, soprattutto nel caso in cui esso agisca in modo corretto e coerente, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. Pertanto le conseguenze economiche derivanti dalle problematiche verificatesi negli anni (gestione del meccanismo, mancanza di liquidità ecc...) e che risultano essere indipendenti dall'operato dei distributori non devono ricadere su di essi.

Del resto si ricorda che la L.481/1995 recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*", dispone che tale servizio dovrebbe essere erogato "*in condizioni di economicità e di redditività*". Si rammenta infine come i distributori si trovino in una posizione di mercato totalmente passiva: da un lato vige un obbligo normativo tale per cui i soggetti obbligati devono approvvigionarsi annualmente di un numero di certificati bianchi pari a quelli stabiliti dalla norma e se non adempiono sono soggetti a sanzione certa da parte dell'autorità di settore (circostanza questa già accaduta), dall'altro gli stessi soggetti obbligati sono esposti a distorsioni di mercato sulle quali non hanno alcun significativo controllo.

Infine, per garantire una maggiore trasparenza e certezza del meccanismo, coglieremmo l'occasione per suggerire all'Autorità l'opportunità di pubblicare, analogamente ai precedenti anni d'obbligo, la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai singoli soggetti obbligati.

Spunti per la consultazione

Q1. Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Anche alla luce di quanto esposto in premessa Anigas condivide lo spunto di consultazione che prevede un riconoscimento eccezionale in aggiunta a quanto determinato ai sensi della Del. 270/2020, A tal fine, risulta di fondamentale importanza che il contributo venga incassato dai distributori entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Q2. Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?

Anigas condivide l'impostazione di riconoscere un valore *a forfait* tenendo conto dell'andamento di mercato.

Q3. Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

Anigas condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale, ma non condivide l'esclusione da tale riconoscimento sia delle quote 2020 annullate nella sessione di anticipo di novembre 2020 sia delle quote relative ad eventuale riscatto.

Ed invero i TEE acquistati relativi all'obbligo 2020 ed eventualmente annullati in anticipo nella sessione intermedia di novembre 2020, oltre ad essere parte integrante dell'obbligo minimo 2020, concorrono meramente ad un annullamento di tipo intermedio, facoltativo e non vincolante da parte dei distributori, i quali hanno libera facoltà di usufruire di tale modalità di anticipazione di quota parte del contributo tariffario, che sarà determinato solamente in futuro, ovvero, se mantenerli in portafoglio e procedere all'annullamento in maniera definitiva solo in fase di compliance effettiva. Per cui il fatto di aver annullato preventivamente e secondo le disposizioni in vigore i certificati non li esclude dal fatto di poter ricevere anch'essi il contributo eccezionale

Inoltre il fatto di non riconoscere, su tali quote il contributo eccezionale, fa sì che tutti i DSO che hanno attuato una politica di approvvigionamento virtuosa nel tempo (pianificando gli acquisti per non gravare sul mercato in maniera eccessiva), si trovino in una condizione di svantaggio rispetto a coloro i quali abbiano atteso l'ultimo momento per acquisire i TEE mancanti.

Pertanto in conclusione Anigas richiede di poter correttamente estendere anche alla quota di TEE, acquistata ed eventualmente annullata nella sessione intermedia di novembre 20, relativa all'obbligo 2020, il contributo eccezionale, nonché alla quota utilizzata per il riscatto dei titoli virtuali (in quanto acquistati all'interno dell'anno d'obbligo 2020 attraverso un'attività di pianificazione degli acquisti virtuosa ed in

linea con le linee guida nazionali ed europee).

Infine, come anticipato in premessa, si ritiene utile anche il valutare la definizione di un meccanismo di reintegro del costo sostenuto per l'acquisto dei titoli fittizi, ove non riscattabili in economicità nei termini stabiliti dalla normativa.